

Rapporto

numero

6502 R

data

26 febbraio 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione della gestione e delle finanze
sull'iniziativa parlamentare 23 giugno 2010 presentata nella forma
elaborata da Gabriele Pinoja e cofirmatari "Modifica dell'art. 23 cpv. 1
della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti
(remunerazione durante la malattia e l'infortunio non professionali)"
(v. messaggio 14 giugno 2011 n. 6502)**

I. L'INIZIATIVA

Con l'iniziativa in esame il deputato Gabriele Pinoja propone una modifica dell'art. 23 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) che regola il versamento del salario in caso di inabilità al lavoro per malattia.

Giova ricordare come questo tema sia già stato affrontato nell'ambito del messaggio n. 6260 (1.9.2009) *Revisione parziale della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)*, accolto dal Parlamento il 23 giugno 2010, ma poi respinto in occasione della votazione popolare del 28 novembre 2010 (54% di voti contrari).

In base all'attuale art. 23 della LStip, i dipendenti in caso di malattia o di infortunio non professionale hanno diritto a percepire l'intero salario per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza; al dipendente iscritto all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.

Come rileva giustamente il Consiglio di Stato nel messaggio, questa soluzione non è più soddisfacente. Per tale ragione nell'ambito della proposta di modifica della LStip contenuta nel messaggio n. 6260 citato in precedenza, il Governo Stato stesso aveva proposto una nuova formulazione dell'art. 23, prevedendo il diritto al salario in caso di malattia nella misura del 100% per i primi 360 giorni e dell'80% per i successivi 360 giorni.

La maggioranza della Commissione della gestione e della finanze, su proposta del deputato Gabriele Pinoja, aveva emendato il messaggio del Consiglio di Stato, prevedendo il diritto al salario nella misura del 90% dal 2° al 180° giorni di malattia e del 100% dal 181° al 720° giorno. Il plenum del Parlamento aveva però votato la versione proposta dal Consiglio di Stato, accogliendo un emendamento formulato dal sottoscritto relatore.

In definitiva quindi il deputato Gabriele Pinoja ripropone quanto il Parlamento aveva già respinto con l'accoglimento del messaggio n. 6260 nella seduta del 23 giugno 2010.

II. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel messaggio n. 6502 del 14 giugno 2011 il Consiglio di Stato espone in modo dettagliato l'attuale prassi di gestione delle assenze all'interno dell'Amministrazione cantonale e, in modo particolare, la gestione delle microassenze. La proposta del deputato Gabriele Pinoja di introdurre un periodo di carenza (1 giorno) prima di beneficiare del pagamento del salario in caso di malattia e una percentuale del 90% del salario per i primi sei mesi di inabilità dovrebbe avere, negli intendimenti dell'iniziativista, un effetto deterrente sulle assenze brevi. Il Consiglio di Stato ritiene per contro che l'attuale gestione delle assenze sia soddisfacente, seppure costantemente migliorabile. Evidenzia inoltre alcuni aspetti problematici di applicazione dell'iniziativa.

Il Consiglio di Stato invita quindi a respingere l'iniziativa in oggetto, ma non si esprime sull'opportunità di modificare le attuali disposizioni che regolano il diritto al salario in caso di malattia per i dipendenti pubblici. Questo nonostante il fatto che nel messaggio n. 6260 avesse espresso insoddisfazione circa l'attuale normativa, proponendone di conseguenza la modifica.

III. CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE

Il tema del diritto al salario in caso di malattia per i dipendenti pubblici, come accennato in precedenza, è già stato affrontato diffusamente dalla Commissione della gestione e delle finanze nell'ambito dell'esame del messaggio n. 6260 (1.9.2009) *Revisione parziale della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)*.

La Commissione condivide il parere espresso a suo tempo dal Consiglio di Stato, che reputa l'attuale disposizione non più confacente. Ricordiamo nuovamente che attualmente in caso di malattia il salario viene versato nella misura del 100% per i primi 360 giorni e del 50% per i successivi 360 giorni (art. 23 Lstip). Il cpv. 3 dell'art. 23 indica inoltre quanto segue:

³Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.

Ciò significa concretamente che dopo il primo anno di malattia il salario può variare a dipendenza del teorico diritto alla rendita in caso di invalidità del singolo dipendente.

Questo legame con il diritto pensionistico è attualmente anacronistico e non trova riscontro in nessun'altra realtà lavorativa.

Le nuove disposizioni in materia di libero passaggio LPP, ad esempio la possibilità di accedere al capitale previdenziale per l'acquisto dell'abitazione primaria o la considerazione della prestazione di libero passaggio nell'ambito delle sentenze di divorzio, possono portare ad avere delle prestazioni di pensionamento ridotte e, di conseguenza, il diritto al salario in caso di malattia nel secondo anno può anche essere limitato al 50%.

Con il recente passaggio al primato dei contributi nell'ambito del fondo di previdenza dei dipendenti dello stato, alcuni assicurati si sono visti ridurre la teorica rendita di vecchiaia proiettata all'età termine. Per casi di malattia di lunga durata a cavallo tra il 2012 e il 2013 il diritto al salario per malattia dopo il primo anno potrebbe quindi anche subire una riduzione a seguito di questo cambiamento; di casi concreti purtroppo ne esistono.

Per tale ragione, e per evitare casi di disagio, la Commissione propone che la modifica dell'art. 23 della LStip possa entrare in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2013.

Questa situazione non è più assolutamente accettabile, motivo per cui è opportuno porvi rimedio in tempi brevi. Di questo ne è convinta la Commissione della gestione e delle finanze, che propone di emendare la richiesta dell'atto parlamentare del deputato Gabriele Pinoja ritornando alla soluzione proposta dal Consiglio di Stato nel già citato messaggio n. 6260.

Si propone quindi la seguente modifica dell'art. 23 della LStip limitatamente ai suoi cpv. 1 e 3:

a) Assenza per malattia o infortunio

1. diritto allo stipendio

Art. 23

¹In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e l'80% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l'indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni.

³ Abrogato

IV. COPERTURA ASSICURATIVA PER LA PERDITA DI SALARIO IN CASO DI MALATTIA

La Commissione della gestione e delle finanze ha pure discusso della possibilità che l'amministrazione del personale stipuli una copertura assicurativa per la perdita di salario in caso di malattia. Attualmente lo Stato versa direttamente il salario in caso di malattia e non ha una copertura assicurativa. Anche questa situazione non è soddisfacente soprattutto perché può esporre il personale a difficoltà in caso di cambiamento di datore di lavoro.

Può infatti succedere, ed è successo, che durante il periodo di disdetta il dipendente si ammali. Se l'inabilità al lavoro si protrae anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non potrà beneficiare di nessuna entrata terminato il diritto al salario. Lo stesso può succedere a chi ha dei contratti a termine o incarichi. In caso di malattia di lunga durata anche in questi casi non ci sarebbe la possibilità di avere una copertura cessato il diritto al salario. Gli stessi dipendenti si vedrebbero poi negare la possibilità di avere una copertura assicurativa presso l'assicuratore del nuovo datore di lavoro, poiché portatori di una patologia antecedente l'entrata nella cerchia delle persone assicurate. L'unica possibilità per ovviare a queste situazioni è data dalla presenza di una copertura assicurativa per la perdita di salario in caso di malattia. Con questo viene data la possibilità al termine del rapporto di lavoro di stipulare una copertura assicurativa individuale o di vedersi assicurare presso l'assicuratore del nuovo datore di lavoro senza riserve o limitazioni.

Data la sempre maggiore mobilità anche nell'ambito del personale pubblico, la Commissione ritiene si debba andare nella direzione di prevedere una copertura assicurativa per la perdita di salario in caso di malattia. Ciò risolverebbe gli aspetti problematici citati in precedenza, ma potrebbe anche essere interessante dal profilo finanziario per il Cantone.

V. CONCLUSIONI

A seguito della bocciatura delle modifiche delle LORD e della LStip in occasione della votazione popolare del 28 novembre 2010, l'iniziativa parlamentare elaborata del deputato Gabriele Pinoja ha permesso di ritornare sul tema del diritto al salario in caso di malattia per i dipendenti dello Stato.

La Commissione della gestione e delle finanze, alla luce anche dei dibattiti commissionali e parlamentari avvenuti a suo tempo, ritiene quindi di proporre la modifica dell'art. 23 della LStip nel senso indicato in precedenza. Questa soluzione migliora l'attuale disposizione che, come già ampiamente osservato, crea situazioni di disagio sicuramente indesiderate.

La Commissione invita inoltre il Dipartimento dell'economia e delle finanze a svolgere una valutazione approfondita per quanto concerne la possibilità di stipulare una copertura assicurativa che copra la perdita di salario in caso di malattia; questo sia per ovviare ai problemi evidenziati in precedenza dati dalla mancata copertura, sia in un'ottica di contenimento degli oneri dello Stato nell'ambito del versamento del salario in caso di malattia.

Per la Commissione gestione e finanze:

Gianni Guidicelli, relatore

Bacchetta-Cattori - Badasci (con riserva) - Barra -
Bignasca A. (con riserva) - Brivio - Caimi - Dadò -
Foletti (con riserva) - Gianora - Kandemir Bordoli -
Lurati S. - Mariolini - Savoia - Solcà - Vitta

Disegno di

LEGGE

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 23 giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Gabriele Pinoja,
- visto il messaggio 14 giugno 2011 n. 6502 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 26 febbraio 2013 n. 6502R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

Art. 23 cpv. 1 e 3

¹In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e l'80% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l'indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni.

³Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.